



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

e.p.c.

Prot. n. 2560 del 03/03/2011

Spett.le
CONCORDIA SOC. COOP.
VIA THARROS, SNC
09098 – TERRALBA (OR)

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44
00147 – ROMA (RM) –

Spett.le
PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE
VIA E. CARBONI, 4
09170 – ORISTANO

OGGETTO: CONCORDIA SOC. COOP.

Provvedimento di iscrizione N.CA00037 – cat. 1E dal 11/09/2008 al 11/09/2013.

Istanza di variazione per integrazione dell'iscrizione alla cat. 1/E per l'attività di
“raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” per la gestione dei Centri di raccolta.

Provvedimento di variazione per integrazione dell'iscrizione alla cat. 1/E per l'attività di
“raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” per la gestione dei Centri di raccolta, prot. n. 382 del
12/01/2011.

Si consegna l'allegato provvedimento di variazione per integrazione dell'iscrizione alla cat.
1/E per l'attività di “raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” per la gestione dei Centri di raccolta, relativa
all'istanza in oggetto deliberata, dalla Sezione Regionale nella riunione del 21/12/2010.

Eventuali inesattezze riscontrate, derivanti dal caricamento dei dati contenuti nel provvedimento,
dovranno essere segnalate, per iscritto, da codesta Società, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, al
fine dell'emissione del relativo provvedimento di rettifica.

Ai sensi dell'art. 15 del D.M. 406/98, codesta Società è tenuta a comunicare a questa Sezione ogni
fatto che implica il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo e, in generale, ogni modifica della
struttura e della compagine aziendale che possa incidere sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati
anagrafici e delle specifiche tecniche, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Per ogni altro adempimento la Società dovrà attenersi a quanto contenuto nel D.LGS. 152/06, come
modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, e nel D.M. 406/98, nonché alle deliberazioni ed alle circolari
emanate dal Comitato Nazionale.

Copie del provvedimento in oggetto vengono trasmesse alle amministrazioni che leggono per
conoscenza, ai sensi dell'art. 12 comma 7 del DM 406/98.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE REGIONALE
(Dr. Giampiero Uccheddu)

All. 1



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI
Largo Carlo Felice 72
Dlgs 152/06

Iscrizione N: CA00037
Il Presidente
della Sezione regionale della Sardegna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b) ;

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 25/05/2010 registrata al numero di protocollo 7392/2010

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sardegna in data 21/12/2010 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

1 - E ord - dal 11/09/2008 al 11/09/2013

dell'impresa

COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA

Con Sede a: TERRALBA (OR)

Indirizzo: VIA THARROS, S.N.C.

CAP: 09098

C. F.: 80002270959

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Categorie e Classi:

Categoria 1 ord (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili)
Integrazione Centri di raccolta cl. E



Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 1175/2009 del 11/09/2008 che si intendono qui integralmente riportate.

COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Numero Iscrizione CA00037
Provvedimento di Modifica

Prot. n.382/2011 del 12/01/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI
Largo Carlo Felice 72
Dlgs 152/06

Art. 3
(*prescrizioni*)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;



**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI

Largo Carlo Felice 72
Dlgs 152/06

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 7, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

15) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il centro di raccolta gestito.

16) Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.

17) Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e l'addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono essere conservati presso la sede legale o la sede operativa del soggetto iscritto.

**Art. 4
(ricorso)**

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

CAGLIARI, 12/01/2011

Il Segretario
- Dr. Giampiero Uccheddu -

Il Presidente
- Dr. Giancarlo Deidda -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. 12/02/93, n.39)



Prot. n.382/2011 del 12/01/2011

COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA SOCIETA'
COOPERATIVA
Numero Iscrizione CA00037
Provvedimento di Modifica